

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE MEDIANTE VOTO ELETTRONICO

ART. 1 - INDIZIONE

Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali.

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)

La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri:

- a.** un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione ;
- b.** un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore;
- c.** un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C. di A.;
- d.** uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C. di A.
- e.** un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.

E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.

Alla C.E.C. spetta:

- a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art. 5;
- b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle commissioni di seggio;
- c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati;
- e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

ART. 3 - SEGGI ELETTORALI

Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da:

- a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo;
- b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore;
- c) uno studente designato dei rappresentati degli studenti nel C. di A.;
- d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.

Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da:

- a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti;
- b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A.;
- c) un funzionario, con funzioni di segretario.

I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Amministrativo.

Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario.

La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

A supporto dell'attività dei seggi, saranno designate ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo, nominate dal Direttore Amministrativo.

Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.

ART. 4 – MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

L'avviso di indizione verrà reso pubblico mediante:

- a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato;
- b) pubblicazione sul sito web dell'Università;
- c) comunicazione tramite posta elettronica.

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.

In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.

Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, non più modificabili per tutta la durata delle votazioni, sono resi pubblici - con le modalità descritte nel precedente comma – non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.

ART. 5 – CORPO ELETTORALE E CANDIDATURE

- L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.

Non sono previste candidature ufficiali. Tuttavia, al fine di agevolare l'espressione del voto, nella schermata visualizzata sul monitor nella cabina elettorale, potranno comparire, in ordine alfabetico, i nominativi di coloro i quali, avendone interesse, abbiano preventivamente presentato all'Ufficio Elettorale la propria candidatura esplicita, la cui regolarità sarà valutata dalla Commissione Elettorale Centrale.

Detta candidatura esplicita deve essere:

- A. corredata da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge;
- B. presentata, inderogabilmente, entro e non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione della prima tornata elettorale.

Il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti A e B costituisce condizione indispensabile per la citata visualizzazione dei nominativi sul monitor.

Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature esplicite durante le successive tornate elettorali.

L'elenco dei candidati esplicativi visualizzato sul monitor potrà essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato.

Di tali candidature sarà data opportuna pubblicità.

Resta inteso che l'elettore potrà comunque votare per un nominativo che non abbia presentato la candidatura esplicita, con le modalità previste al comma 3 del successivo art. 9.

- L'elettorato attivo compete, con voto pieno, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90, ai rappresentanti degli studenti che fanno parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato attivo compete, altresì, con voto pesato, ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà **(a)** ed al personale tecnico-amministrativo **(b)**, secondo le modalità di seguito descritte:

(a) Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente:

- per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;
- per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

(b) Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti, secondo quanto previsto dal successivo art.11.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

La stessa disciplina si applica al personale tecnico-amministrativo per quanto riguarda l'elettorato attivo.

ART. 7 – VOTAZIONI

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte un terzo della totalità degli aventi diritto.

Le votazioni avranno luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario:

- I primi tre giorni: dalle ore 08,00 alle ore 19,00
- il quarto giorno: dalle ore 08,00 alle ore 12,00

Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati, di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo 5.

Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguiranno con altre due tornate analoghe alla precedente.

Se anche nella terza votazione non venisse raggiunta la maggioranza stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.

ART. 8 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:

- a) il controllo dei locali;
- b) il controllo delle cabine;
- c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico;
- d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante.

Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

Alle ore 8,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

ART. 9 - MODALITA' DI VOTO

Il voto è personale, libero e segreto.

La preferenza si esprime digitando il numero del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati espliciti di cui al precedente art. 5.

E' comunque possibile esprimere la preferenza per altro nominativo; in questo caso l'elettore dovrà digitare il codice numerico che identifica detto nominativo desumibile da apposito elenco, che sarà reso pubblico sul sito dell'Università e all'interno dei seggi elettorali.

ART. 10 - OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

La procedura elettorale da seguire è la seguente:

- a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;
- b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore

medesimo;

c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;

d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati espliciti di cui al 2° comma del precedente art. 5 per l'elezione in corso. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;

e) è possibile votare anche per un nominativo non presente nella predetta lista con le modalità previste dal comma 3 del precedente art. 9;

f) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.

Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.

Apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati vengono allegati quale parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto.

Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale.

Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.

ART. 11 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

La Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica.

Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità:

A. Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-amministrativo

Calcolato il 10% del numero complessivo dei Professori e Ricercatori aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo (ivi comprese le schede bianche).

Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.

Nel caso che alle elezioni abbia partecipato un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, si applica la medesima procedura ma il suddetto peso del 10% sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti nella misura del valore del quorum in percentuale diviso 5 secondo il seguente esempio:

$$50 = 10\%$$

$$40 = 8\%$$

$$20 = 4\%$$

$$0 = 0$$

B. Calcolo del voto ponderato dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà

- Posto V = numero totale degli studenti eletti in tutti i Consigli di Facoltà de "La Sapienza" e quindi il numero dei voti totali esprimibili dai suddetti studenti per le elezioni del Rettore;
- Posto A= percentuale degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà sul totale degli iscritti a "La Sapienza", aggiornato all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per il Rettore;
- Posto B = percentuale dei docenti appartenenti a ciascuna Facoltà sul totale dei docenti de "La Sapienza";
- Posto C ($A * 2/3 + B * 1/3$) = percentuale dei voti spettanti agli studenti della singola Facoltà sul totale dei voti spettanti da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, dalla proporzione $C : 100 = X : V$ si ricava il numero $X (V * C / 100)$ che rappresenta il numero dei voti che spettano ai rappresentanti degli studenti di ogni singola Facoltà.

Successivamente,

- o posto N = numero totale degli eletti nel Consiglio della Facoltà presa in considerazione, attraverso l'operazione $Y = X/N$ si determinerà il peso del voto di ogni singolo studente della Facoltà presa in considerazione(Y).

Al termine della suddetta operazione andrà quindi conteggiato il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Rettore, espressi dai rappresentanti degli studenti di ogni Facoltà, che - moltiplicato per Y - darà il numero dei voti espressi per ciascun candidato dai rappresentanti degli studenti della stessa Facoltà.

In caso di numeri decimali, la cifra finale andrà arrotondata all'unità superiore se la cifra decimale è compresa tra cinque e nove, e all'unità inferiore in caso contrario.

C. Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.

Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.

La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il Presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti riportati da ciascun candidato.

La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano.

Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università.

Entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i 5 giorni successivi, sentito il primo firmatario del ricorso.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.